

STATUTO

OLTRECONFINE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIGNOLA PZ CONTRADA MOLINO
DI PEDE S.N.C.

Numero REA: PZ - 212286

Codice fiscale: 02143600761

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2022 - Statuto completo	2
--	---



VITO PACE

Repertorio n. 22601

Raccolta n. 13877

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove, del mese di luglio, in Potenza, nel mio studio, alla via Nazario Sauro n. 102.

19 LUGLIO 2022

Avanti a me Avv. **VITO PACE**, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, sono presenti i signori:

- **STASI Donato**, nato a Potenza il 6 aprile 1967, ivi domiciliato, alla via Etторе Ciccotti n. 36/B, codice fiscale STS DNT 67D06 G942J, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- **SCAVONE Antonio**, nato a Potenza il dì 1 agosto 1993, ivi domiciliato, alla via Complanare Varco Izzo n. 198, codice fiscale SCV NTN 93M01 G942M, il quale dichiara di essere libero da vincoli matrimoniali e di non aver costituito unioni civili o stipulato contratti di convivenza registrati;

- **FERRANDINA Eugenio**, nato a Potenza il 19 giugno 1994, domiciliato in Tito (PZ), alla via Luigi Einaudi n. 50, codice fiscale FRR GNE 94H19 G942M, il quale dichiara di essere libero da vincoli matrimoniali e di non aver costituito unioni civili o stipulato contratti di convivenza registrati.

Interviene, altresì, al presente atto, al sol fine di rendere le dichiarazioni di cui infra, il signor:

- **ALBANO dott. Michele Arcangelo**, nato a Pignola (PZ) il 29 ottobre 1963, ivi domiciliato, alla via Principe Amedeo n. 9, codice fiscale LBN MHL 63R29 G663S.

I Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano che i codici fiscali delle parti sono quelli sopra indicati e mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale stabiliscono e determinano quanto segue.

ART. I) E' costituita tra i signori **STASI Donato, SCAVONE Antonio e FERRANDINA Eugenio** una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di:

"OLTRECONFINE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE ETS".

ART. II) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nel seguente:

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

"OLTRECONFINE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE ETS"

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali consistenti principalmente nelle attività relative all'accoglienza umanitaria, all'assistenza socio - sanitaria e alla formazione e valorizzazione sociale e interculturale delle persone, svolge in via stabile e principale le seguenti attività di interesse generale, e precisamente:

I)

Registrato a Potenza

il 25 luglio 2022

al n. 3151 serie 1T

- l'organizzazione di servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini italiani e stranieri anche in temporanee difficoltà;
- l'apertura e la gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, nell'ambito in particolare della:
 - a) comunità familiare;
 - b) comunità educativa;
 - c) comunità di pronta accoglienza;
 - d) comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti; e) centri socio-educativo diurni;
- il sostegno e la promozione di qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;
- la tutela dei diritti e gli interessi delle persone diversamente abili;
- il sostegno e l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (ippoterapia - ergoterapia);
- l'apertura e la gestione di apposite strutture per disabili, in particolare riguardanti: a) comunità alloggio/gruppi appartamento; b) comunità socio-riabilitativa; c) residenze protette; d) centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi; e) comunità di tipo familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età avanzata "dopo di noi";
- l'apertura e la gestione di apposite strutture riabilitative e psichiatriche residenziali e diurne (per comunità riabilitative assistenziale psichiatrica comunità alloggio-gruppi appartamento- centri diurno);
- l'apertura e la gestione di apposite strutture per anziani autosufficienti e che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà, in particolare riguardanti:
 - a) comunità alloggio - gruppi appartamento;
 - b) case alloggio;
 - c) case di riposo;
 - d) residenze protette;
 - e) centri diurni;
- l'apertura e la gestione di apposite strutture per adulti con problematiche sociali in particolare riguardanti:
 - a) comunità alloggio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a carico;
 - b) alloggi sociali per adulti in difficoltà;
 - c) centri di pronta accoglienza per adulti;
 - d) centri di accoglienza per detenuti ed ex detenuti;
 - e) case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
- la promozione e la realizzazione di attività di assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza dedicate alla prima accoglienza e alla seconda accoglienza all'interno dello sprar sistema di protezione;
- la formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi, nonché l'alta formazione per immigrati;

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di centri di documentazione formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;
- la promozione e l'incentivazione di iniziative di formazione e informazione;
- l'organizzazione e la realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per aspiranti genitori adottivi e gestione integrale delle procedure di adozione nazionale ed internazionale all'estero;
- la realizzazione e lo sviluppo di studi sui problemi riguardanti gli aspetti giuridici, psicologici, sanitari dell'istituto della adozione;
- la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- la realizzazione e la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei paesi in via di sviluppo;
- la realizzazione e la contribuzione alla creazione di programmi di sviluppo in collaborazione con "O.N.G.", associazioni e istituzioni locali ,regionali e nazionali;
- lo studio,la realizzazione, l'intervento, la gestione ed il coordinamento inerentemente l'invio di volontari e personale specializzato nei paesi in via di sviluppo, per solidarietà, fratellanza e per gli scopi prefissi dalla Società;
- l'organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai minori del paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;
- la gestione, la realizzazione e la conduzione della ristorazione collettiva e di mense anche scolastiche, sia pubbliche che private e/o di Enti pubblici o privati, in funzione di tutte le attività innanzi indicate;

II)

- la creazione, la gestione e l'incentivazione di opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;
- l'organizzazione di seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e, a tal fine, la Società potrà chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti; di incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i terzi rispetto alla società;
- la realizzazione e la partecipazione con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;
- la promozione dello sviluppo dello sport per tutti organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa;
- l'organizzazione di attività motoria, espressiva, comunicativa, la danza, l'educazione motoria e l'educazione sportiva;
- la gestione di gruppi sportivi nelle singole attività aderendo anche alle federazioni nazionali;
- la promozione e la gestione dell'attuazione di programmi di itinerari, visi-

te guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;

- la promozione e l'attuazione del turismo e di attività ricettive, in particolare quelli rivolti a persone diversamente abili, giovani e anziani, sociali e culturali in ogni sua forma, finalizzati alla promozione umana;
- l'organizzazione a fini culturali e sociali di scambi e viaggi formativi giovanili in ambito nazionale ed internazionale;

III)

- l'organizzazione e la gestione dei servizi inerenti il soccorso ed il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze e altri mezzi idonei nell'ambito della prestazioni socio sanitarie;
- l'erogazione di prestazioni di tele-medicina;
- la promozione delle attività di educazione sanitaria;
- l'assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
- l'assistenza integrativa per case di riposo e case di cura;
- la promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici e architettonici relativi al recupero e alla ricostruzione dei centri colpiti da calamità;
- l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
- l'affiancamento, come supporto documentale e scientifico, gli organi competenti alle attività di intervento in emergenza;
- la gestione di iniziative per la promozione e la valorizzazione del servizio civile volontario;
- l'organizzazione di servizi di formazione di giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione delle competenze acquisite e fornire strumenti idonei per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- la promozione e la presentazione di progetti di servizio civile volontario in Italia e all'estero;
- la realizzazione di servizi per l'accreditamento all'albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale;
- l'organizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Locali, di corsi teorico/pratici, escursioni didattiche, campeggi aperti a scopo di esercitazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei volontari;
- l'affiancamento ai servizi nazionali, regionali, comunali, provinciali di protezione civile, al corpo forestale dello stato, alle comunità montane, agli enti pubblici e privati, alle autorità civili e militari, per l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi;
- l'organizzazione di escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici e la promozione e lo sviluppo di attività volte all'educazione ambientale;
- la progettazione e la realizzazione di mostre e aree a carattere espositive

a carattere fotografico, naturalistico e ambientale; di percorsi escursionistici e naturalistici; di studi e consulenze naturalistiche e ambientali; di iniziative di protezione e di tutela ambientale; di attività culturali volte alla diffusione della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

Tutto quanto sopra, previa l'acquisizione, laddove richiesto, delle prescritte licenze/autorizzazioni/concessioni/nulla osta, con esclusione di tutte quelle attività per le quali la legge prevede specifici requisiti normativi e fermo restando che le attività professionali c.d. "protette" saranno svolte direttamente, esclusivamente ed autonomamente da singoli professionisti regolarmente abilitati a seconda dei casi e sotto la loro personale responsabilità e, quindi, la società non ha come scopo l'espletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati, ma soltanto quella di porre a disposizione di questi ultimi un apparato di strutture e di mezzi, sì che non venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, e con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle vietate o, in assenza di autorizzazione, soggette a particolari regimi autorizzativi, dalla presente e futura legislazione, la società potrà: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, di leasing, mobiliari, immobiliari necessarie o utili; assumere interessenze e partecipazioni in imprese e/o società costituite o da costituire aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio; concedere fidejussioni e avalli; compiere tutte le operazioni che venissero ritenute necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e la concessione di garanzie anche ipotecarie; con precisazione che tutte le sopra indicate attività, qualora siano inerenti ad atti ed operazioni di carattere "finanziario", non potranno essere dalla società svolte nei confronti del pubblico nè in modo da sollecitare il pubblico risparmio, il tutto comunque nei limiti cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per attività principali della società, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del D. Lgs. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, devono intendersi quelle per le quali i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Pignola (PZ), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di attuazione del C.C..

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (filiali, succursali, uffici senza rappresentanza, agenzie sia in Italia che all'estero, in ambito comunitario ed extra comunitario).

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2060**.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2468, 2° comma, c.c., le

partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione sia di modifiche del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

Il conferimento potrà anche avvenire, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2464, sesto comma, c.c., mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dell'Assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Il socio che intenda alienare tutte o parte delle proprie quote dovrà darne comunicazione agli altri soci con raccomandata A/R senza busta, indicando:

- a) le proprie generalità, il valore della quota ceduta e la percentuale sull'intero capitale sociale;
- b) il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, e le relative modalità di pagamento;
- c) l'indicazione del terzo acquirente;
- d) l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione;
- e) il termine entro il quale esercitare il diritto di prelazione, non inferiore a 30 (trenta) giorni;
- f) le altre condizioni eventualmente previste per l'alienazione;

ciascun socio potrà rendersi acquirente delle quote offerte in proporzione delle quote possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale.

Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà darne comunicazione al socio alienante entro il termine previsto nella comunicazione e, solo in mancanza, le stesse saranno trasferibili per atto tra vivi anche a terzi.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento non meno dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento).

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

Nei confronti della Società, l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali è subordinata alla iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2470 c.c..

ARTICOLO 8 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Il recesso è consentito a ciascun socio unicamente nella ipotesi e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi nei limiti del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c..

All'attività di direzione e coordinamento dell'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile.

Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 112/2017.

Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

ARTICOLO 13 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per loro ufficio, purché nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità

stabilite con decisione dei soci, purchè si tratti di compensi ed accantonamenti comunque proporzionati all'attività svolta e nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina sentito il parere dell'organo di controllo.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata a requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali e di carichi pendenti), professionalità (possesso di particolari cognizioni di carattere tecnico assicurate o dall'esperienza pregressa acquisita in settori specifici ovvero dal possesso di specifici titoli abilitativi) ed indipendenza (assenza di legami con enti o soggetti che siano potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali o comunque contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa sociale).

ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI A SINGOLI SOCI

Non sono previste specifiche attribuzioni a singoli soci.

ARTICOLO 15 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori o, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un vice presidente che sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

In nessun caso la presidenza o la vicepresidenza può essere assunta dai rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 4, comma terzo, del D.Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e al revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e

l'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro sette giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè le decisioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2481 c.c., sono di competenza degli amministratori riuniti in Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO

La società nomina il sindaco, ovvero il collegio sindacale e/o il revisore legale.

Per tutto ciò che concerne la composizione, la durata, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla carica, le competenze e i doveri dell'organo di controllo e del revisore si rinvia alle norme di legge in materia.

ARTICOLO 21 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le ipotesi previste all'art. 2479, 2° comma C.C..

I soci provvedono alla redazione di regolamenti aziendali che prevedano forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività dell'impresa, e che specifichino i diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e partecipazione nella attività dell'impresa.

Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In particolare i lavoratori saranno consultati, con consultazione scritta, mediante un qualsiasi mezzo di comunicazione e/o trasmissione o, su richiesta di tutti i lavoratori, con confronto e discussione dal vivo, su possibili proposte e progetti che l'impresa sociale intenderà perseguire e realizzare, garantendo una partecipazione, collaborazione e condivisione che sia il più possibile vicino al comune sentire di tutti i partecipanti all'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità e non discriminazione.

Tali diritti potranno in alternativa costituire oggetto di specifici accordi tra l'organo amministrativo e le rappresentanze dei lavoratori.

Nel caso in cui siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un compo-

nente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo.

ARTICOLO 22 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del 2 comma dell'art. 2479, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 24 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nei confronti della Società è subordinata alla preventiva iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 25 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

ARTICOLO 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statu-

to che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 27 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno destinati integralmente allo svolgimento della attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) D.Lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-

che sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione; inoltre deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto, in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione o lo sviluppo delle imprese sociali, di cui all'articolo 16, comma 1 del detto decreto legislativo, secondo le disposizioni statutarie.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, della circoscrizione del Tribunale in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, il quale giudicherà inappellabilmente seguendo i principi della equità e senza formalità di procedura.

L'arbitro dovrà decidere entro 45 (quarantacinque) giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo, se nominato, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti dispo-

nibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 30 - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in tema di imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, quelle dettate per le società per azioni.

ART. III) I Componenti mi dichiarano, ai meri fini dell'indicazione della domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che **l'attuale indirizzo è fissato nel Comune di Pignola (PZ), alla Contrada Molino di Pede s.n.c. (area PIP del Comune di Pignola).**

Gli stessi danno atto che, in caso di variazione di tale indirizzo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

ART. IV) Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Tale capitale viene sottoscritto ed assunto dai soci come segue:

- **STASI Donato**, una quota di **Euro 3.300,00 (tremilatrecento virgola zero zero)**, pari all'**33% (trentatré per cento)** del capitale sociale;
- **SCAVONE Antonio**, una quota di **Euro 3.300,00 (tremilatrecento virgola zero zero)**, pari all'**33% (trentatré per cento)** del capitale sociale;
- **FERRANDINA Eugenio**, una quota di **Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgola zero zero)**, pari al **34% (trentaquattro per cento)** del capitale sociale.

ART. V) I soci costitutori stabiliscono che la Società venga per ora amministrata da un **Consiglio di Amministrazione**, composto da 3 (tre) membri, che rimarrà in carica **a tempo indeterminato**, fino a revoca o dimissioni.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i Componenti, signori: **STASI Donato, SCAVONE Antonio e FERRANDINA Eugenio.**

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor **STASI Donato.**

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor **SCAVONE Antonio.**

Consigliere del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor **FERRANDINA Eugenio.**